



Associazione Cristallo

"Autismo e Famiglie"

Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore
C.F.(95325770634) Sede Legale Via S.di Giacomo n°37 Volla (NA)
Mail apscristallo@gmail.com Cell 3318707614.

Verbale Assemblea n.4

Ordine del giorno

Cambio nominativo rappresentante legale (Presidente)

Sostituzione Consigliere dimissionario

Cambio sede legale Associazione

Il giorno 21/03/2023 presso la sede dell'Associazione Cristallo si riuniscono tutti e 7 soci fondatori per l'elezione del nuovo presidente , la nomina di un nuova Consigliere che sostituirà la dimissionaria D'Angelo Anna ed il cambio della Sede Legale .

Esito Voto

Con 5 voti favorevoli , uno contrario ed un astenuto , la Fondatrice Sabrina Granatello riceve l'incarico di Nuova Presidente (legale rappresentante)sostituendo la Sig.ra Elena D'Agostino che passa al Ruolo di Vice Presidente.

All'unanimità il direttivo accetta le dimissioni della Consigliera Da'Angelo Anna che verrà sostituita dalla Sig.ra Vincenza Fiore .

All'unanimità si è deciso che la nuova sede legale dell'Associazione Cristallo , sarà spostata presso Cercola (Na) , in via Domenico Riccardi 115 .

In Fede

Granatello Sabrina

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

CODICE FISCALE

GRNSRN87L70F839V

Pagina n.

QUADRO A
TIPO RICHIESTA

1 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

DATA COSTITUZIONE

2 VARIAZIONE DATI

CODICE FISCALE

91531257706314

DATA VARIAZIONE

3 ESTINZIONE

CODICE FISCALE

DATA ESTINZIONE

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

5 RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

QUADRO B
SOGGETTO D'IMPOSTA

Dati identificativi

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE CRISTALLO

NATURA GIURIDICA

SIGLA (eventuale)

TELEFONO

INDICAZIONE BLANCO O RENDICONTO

CODICE ATTIVITA'

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Sede legale, amministrativa o, in mancanza, Sede effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

VIA DOPIENICO RICCARDI 115

C.A.P.

COMUNE O VERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)

PROVINCIA

8010160

CERCOLA

NA

Domicilio fiscale se diverso dalla sede legale, amministrativa o effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

GRANATELLO

NOME

SABRINA

SESSO

F

CODICE CAUSA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

NAPOLI

NA 30/10/1987

GRNSRN87L70F839V

QUADRO D
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE

1 FUSIONE

2 CONCENTRAZIONE

3 TRASFORMAZIONE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

Dati relativi al soggetto non estinto ovvero risultante dalla fusione

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

NATURA GIURIDICA

Domicilio fiscale

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

COMUNE

PROVINCIA

Rappresentante

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

NOME

SESSO

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

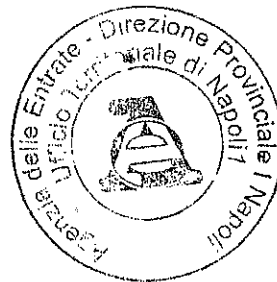
PROV.

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

"Cristallo"
Associazione di Promozione Sociale
Ente del Terzo Settore

ATTO COSTITUTIVO



Con la presente scrittura privata i Sigg.:

1. D'AGOSTINO Elena C.F. DGSLNE79A57F839B nata a Napoli (Na) il 17.01.1979
e residente in Somma Vesuviana (Na) alla via Cimitero 56
2. GRANATELLO Sabrina C.F. GRNSRN87L70F839V nata a Napoli (Na) il 30.07.1987
e residente in Cercola (Na) alla via Domenico Riccardi 115
3. RUSSO Carla C.F. RSSCRL71B44C495T nata a Cercola (Na) il 04.02.1971
e residente in Cercola (Na) al viale Delle Camelie 5/A
4. LANZI Elena C.F. LNZLNE94M62F839V nata a Napoli (Na) il 22.08.1994
e residente in Arzano (Na) alla via Sant'Agrippino 58
5. RICCARDI Carmela C.F. RCCCML92P45M289F nata a Massa di Somma (Na) il 05.09.1992
e residente in Volla (Na) alla via Salvatore Di Giacomo 37
6. D'ANGELO Anna C.F. DNGNNA73S46F839L nata a Napoli (Na) il 06.11.1973
e residente in Giugliano in Campania (Na) al vico Serpe 5
7. RICCARDI Giovanni C.F. RCCGNN83R04F839L nato a Napoli (Na) il 04.10.1983
e residente in Volla (Na) alla via Salvatore Di Giacomo 37

dichiarano

di costituire, come in effetti con la presente scrittura costituiscono, un'Associazione di Promozione Sociale (APS) - Ente del Terzo Settore (ETS), denominata **"Cristallo"** con sede legale in Volla (Na) alla via Salvatore Di Giacomo 37. L'Associazione non ha fine di lucro e nasce per svolgere attività di utilità sociale come meglio descritto nello Statuto. Tutte le finalità e le attività dell'Associazione sono ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità di genere, nel rispetto dei diritti dei bambini, degli anziani, dei disabili, accanto a dignità, libertà, solidarietà, cittadinanza e giustizia. L'Associazione è retta dallo Statuto che, approvato all'unanimità, segue il presente atto e ne forma parte integrante. In base alle norme statutarie, i convenuti, costituendo l'Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, Consiglio Direttivo, Presidenza e cariche sociali che per il primo mandato risulta così costituito: D'Agostino Elena - Presidente e Consigliere; Granatello Sabrina - Vicepresidente e Consigliere; Russo Carla - Tesoriere e Consigliere; Riccardi Giovanni - Segretario e Consigliere; Lanzi Elena - Consigliere; Riccardi Carmela - Consigliere; D'Angelo Anna - Consigliere. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche, ricevendo mandato dai presenti di procedere alla registrazione dell'Associazione ponendo a carico della stessa le spese annesse agli adempimenti da effettuarsi.

Cercola, li 15.01.2023

Firme

D'Agostino Elena
Granatello Sabrina
Carla Russo
Lanzi Elena

Riccardi Carmela
Anna D'Angelo
Giovanni Riccardi

STATUTO
"CRISTALLO"

Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore



Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Cristallo", assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, di attività a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'Associazione è la promozione del benessere ed il miglioramento della qualità di vita, in qualsiasi forma, delle persone con neuroatipicità o neurodivergenze e dei loro familiari.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste nell'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Stefano Agostini
Giuseppe Sanna

Roberto Sanna
Luca Elia

Riccardo Corbelli
Anna D'Amico

Giuseppe Sanna

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) promozione dei diritti umani e civili delle persone con neuroatipicità o neurodivergenze affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica, l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione formativa e lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile e il cd. "Dopo di noi";
- b) promozione e sostegno alla realizzazione di una società inclusiva in cui ogni persona con neuroatipicità o neurodivergenze possa esprimersi ed avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti così come il suo benessere;
- c) promozione e sostegno all'autonomia, allo sviluppo delle capacità funzionali e del protagonismo delle persone con neuroatipicità o neurodivergenze;
- d) promozione e sostegno della partecipazione, della collaborazione e dell'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di persone con neuroatipicità o neurodivergenze per raggiungere una piena inclusione delle stesse;
- e) promozione e partecipazione ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo a tutela delle persone con neuroatipicità o neurodivergenze e dei loro familiari;
- f) promozione e/o intervento ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi ed eventuale costituzione nei processi che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con neuroatipicità o neurodivergenze o discriminazioni nei loro riguardi o nei riguardi dei loro familiari;
- g) assunzione in ogni sede della rappresentanza e della tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con neuroatipicità o neurodivergenze e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;
- h) promozione e patrocinio di incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari di studio, progettualità ed ogni altra attività culturale e formativa, anche in collaborazione con soggetti terzi associativi, Istituzioni, Enti pubblici e privati;
- i) promozione, sostegno e gestione di attività di formazione didattica e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione soggetti terzi associativi, Istituzioni, Enti pubblici e privati;
- j) promozione, sostegno e gestione di laboratori educativi, didattici e/o ricreativi di arti professionali, di artigianato, ecc., anche in collaborazione con soggetti terzi associativi, Istituzioni, Enti pubblici e privati;
- k) promozione, sostegno e gestione di iniziative di alternanza scuola-lavoro, anche in collaborazione con soggetti terzi associativi, Istituzioni, Enti pubblici e privati;
- l) promozione e sostegno alla instaurazione di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni del Terzo settore o scientifiche allo scopo di raggiungere le finalità dell'Associazione;
- m) promozione e sostegno alla nascita ed al mantenimento nel tempo di reti e organizzazioni per ambiti di intervento coerenti alle finalità dell'Associazione;

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari. L'Associazione potrà altresì compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali (libri e testi di ogni genere nonché pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche), correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle anzidette finalità e partecipare ad altre Associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di Associazioni analoghe.

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Documento ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 (Ammissione)

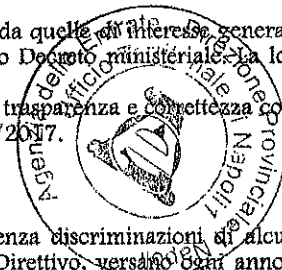
Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versando ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 90 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.



D'Agostino Elena
Ferrari Silvia

Calvo Anna
Scarp. Elena

Riccardi Carmela
Decca D'Agostino

Guerra Raimondo

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa non è trasferibile, non rimborsabile e non rivalutabile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Art. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Agostino, Eleonora, and others.]

Art. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.

Esso governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dal consiglio direttivo.

Art. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.



D'Ap. H. Llew
Gianfranco Sabone
Carlo Rina
Luis. Elia
Pagina 4
Riccardo Cornale
Anna S. Angelo
Gianfranco

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Art. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

*D'Apollone
Gianfranco*

*Roberto
Lazzari*

*Reed
D'Apollone*

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore trovano applicazione dalla data di operatività del Runtz medesimo.

L'Associazione intende usufruire delle agevolazioni e delle disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali di cui all'Art. 82 del Decreto Legislativo n. 117/2017 come modificato dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 105/2018 e ss.mm.ii..

A decorrere dal termine di cui all'Art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'Art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

*D'Ap. Jhu. Fless
Gentile. F. F. F.
G. F. F.
J. F. F.*

*Receiv. Comm.
D. F. F.
J. F. F.*



**Agenzia
Entrate**



Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio Territoriale di Napoli I

REGISTRATO AL N.

459/3

MOD. 71/M add.

30.01.

Data versam.

2023 ESE NTE

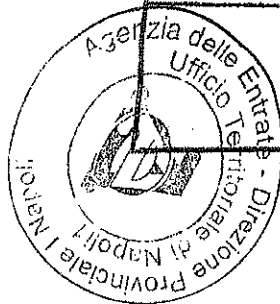
TOTALE VERSATO €

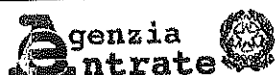
ESE NTE

IL DIRETTORE

PA

[Signature]





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

95325770634

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

CRISTALLO

TIPO ATTIVITA

931910 - ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SALVATORE DI GIACOMO 37

C.A.P.

80040

COMUNE

VOLLA

PROV.

NA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DGSLNE79A57F839B

CODICE CARICA

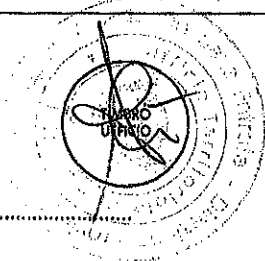
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

D'AGOSTINO ELENA

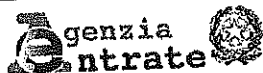
DATA 30/01/2023

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT NAPOLI 1



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

95325770634

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

CRISTALLO

TIPO ATTIVITÀ

931910 - ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SALVATORE DI GIACOMO 37

C.A.P.

80040

COMUNE

VOLLA

PROV.

NA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DGSLNE79A57F839B

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

D'AGOSTINO ELENA

DATA 01/03/2023

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO
Giuseppe De Nisco

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ARIANO IRPINO